

REGOLAMENTO del 24 novembre 2011, n. 8

Regolamento "Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, comma 58, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)"

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 457 del 08/09/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dei commi da 50 a 74 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (legge finanziaria regionale 2011) e definisce le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dagli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania.

Art. 2

Ripartizione dei seggi e convocazione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del CAL, individuati dall'articolo 1, comma 51, lettere a), b) e c) della l.r. 4 del 2011, sono convocate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 55, della medesima legge e si svolgono:
 - a) per il rappresentante delle province, presso i consigli provinciali, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito;
 - b) per i rappresentanti dei comuni, presso i consigli comunali di tutti i comuni della Regione, all'uopo convocati nel giorno e nell'ora ivi stabilito.
2. Con il decreto di convocazione delle elezioni il Presidente della Giunta regionale provvede alla ripartizione dei seggi tra collegi provinciali e classi demografiche di appartenenza dei comuni di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) e c) della l.r. 4 del 2011.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 22, comma 3, dello Statuto regionale e di quanto disposto dall'articolo 1, commi 51, 52 e 53, della l.r. n. 4 del 2011, è assegnato di diritto un seggio a ciascun collegio provinciale di entrambe le classi di ampiezza demografica dei comuni. Per la ripartizione dei restanti seggi si divide il numero complessivo dei residenti in ciascuna provincia per il numero dei comuni della provincia medesima e lo si moltiplica, a seconda della classe di ampiezza demografica, per il numero dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ovvero per il numero dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. Il dato ponderato così ottenuto, per ciascuna classe di ampiezza demografica, è diviso a sua volta per numeri positivi interi a partire da uno e successivamente in progressione aritmetica in ragione di uno sino alla concorrenza dei restanti seggi da ripartire. Tra i quozienti così ottenuti sono individuati quelli più alti, disposti in una graduatoria decrescente pari al numero dei seggi da assegnare. Ciascun collegio provinciale ottiene tanti seggi quanti sono i suoi quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al collegio provinciale con più elettori e, a parità di questi, è assegnato per sorteggio.
4. In prima applicazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione dei seggi per classi di ampiezza demografica dei comuni è quella individuata nell'Allegato A. Per le successive elezioni essa potrà variare in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.
5. Le elezioni sono convocate, in prima attuazione, dal Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione e si svolgono entro i novanta giorni successivi dalla pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 3

Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL

1. Con lo stesso decreto di cui all'articolo 2, è costituito, presso la Giunta regionale, l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato Ufficio per le elezioni.
2. L'Ufficio per le elezioni è composto da tre dirigenti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio per le elezioni si avvale delle strutture amministrative della Giunta regionale, individuate nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4

Presentazione delle candidature e relativi adempimenti

1. Le candidature dei consiglieri provinciali e le liste di candidati di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011, sono presentate all'Ufficio per le elezioni, che ne rilascia ricevuta, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore sedici del ventottesimo giorno antecedenti la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.
2. Nei giorni di presentazione delle candidature l'Ufficio per le elezioni assicura l'apertura ininterrotta dalle ore otto alle ore sedici di ciascun giorno.
3. Le candidature dei consiglieri provinciali, corredate dall'accettazione della candidatura, sono sottoscritte da almeno dieci Consiglieri provinciali.
4. Le liste di candidati previste dall'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011 sono:
 - a) composte da candidati di entrambi i generi;
 - b) sottoscritte da almeno venti elettori del collegio provinciale e della classe demografica di appartenenza;
 - c) corredate dall'accettazione della candidatura di ogni candidato.
5. Le sottoscrizioni delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sono apposte su moduli predisposti dall'Ufficio per le elezioni e recanti il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori, con l'attestazione, rilasciata dal segretario dell'ente di appartenenza, della carica ricoperta da ciascun candidato e da ciascun sottoscrittore, nonché l'indicazione del Comune o della Provincia di rispettiva appartenenza. L'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
7. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei rappresentanti da eleggere.

8. Ciascuna lista elettorale deve riportare i nominativi dei due elettori rappresentanti della lista medesima con i relativi recapiti, anche di posta elettronica, cui effettuare le comunicazioni previste dal presente regolamento.
9. La modulistica di cui al comma 5 è resa disponibile sul sito internet della Regione Campania entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5

Ammissione delle liste ed eventuali ricorsi

1. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature dei consiglieri provinciali e delle liste di candidati di cui all'articolo 4, comma 1:
 - a) verifica se le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale siano state presentate nel termine, siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito e corredate di accettazione della candidatura validamente sottoscritta;
 - b) verifica se le liste provinciali di candidati siano state presentate nel termine e siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito e corredate di accettazione delle candidature validamente sottoscritte;
 - c) accerta se vi siano candidati presenti in più liste e, in tal caso, provvede alla esclusione dei medesimi;
 - d) dopo aver eseguito l'accertamento di cui alla lettera c), verifica se le liste comprendano un numero di candidati inferiore al numero prescritto; dichiara non valide e conseguentemente esclude le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto, secondo l'ordine progressivo della lista, quelle contenenti un numero di candidati superiore;
 - e) verifica se ciascuna lista comprenda candidati di entrambi i generi.
2. Le decisioni con le quali l'Ufficio per le elezioni esclude le liste o le candidature sono immediatamente comunicate ai rappresentanti di lista o ai candidati, che possono contestarle in forma scritta all'Ufficio per le elezioni entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della contestazione. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva entro il secondo giorno successivo al ricevimento del ricorso.

Art. 6

Operazioni dell'Ufficio per le elezioni conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

1. Conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'Ufficio per le elezioni compie le seguenti operazioni:
 - a) individua le candidature dei consiglieri provinciali nel collegio unico regionale;
 - b) assegna mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna classe demografica, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;
 - c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di iscrizione;
 - d) comunica le determinazioni adottate, anche per via telematica, ai Consigli provinciali e comunali della Regione e ai rappresentanti di lista;
 - e) trasmette il modello dei manifesti, delle schede e dei verbali elettorali ai medesimi soggetti di cui alla lettera d).
2. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale o, in mancanza, il soggetto di cui all'articolo 7, comma 7, comunica l'avvenuta indizione delle elezioni a tutti i consiglieri e procede, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, alla stampa dei manifesti elettorali e delle schede elettorali per il rispettivo collegio.

Art. 7

Svolgimento delle elezioni

1. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale e provinciale provvede, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti, alla convocazione dell'assemblea consiliare nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle elezioni. L'atto di convocazione, che prevede all'ordine del giorno la costituzione del seggio elettorale e lo svolgimento delle elezioni, è comunicato anche per via telematica, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio per le elezioni.
2. In occasione della seduta di cui al comma 1, nella sede di ciascun Consiglio comunale e provinciale, è insediato il seggio per l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti il Consiglio medesimo.

3. Presso le province, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri provinciali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.
4. Presso i Comuni, il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo delegato, che lo presiede, e da due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. I candidati non possono essere membri del seggio elettorale.
5. Ai manifesti recanti le candidature provinciali o le liste dei candidati è data adeguata diffusione almeno dal quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Gli stessi sono affissi, per l'intero orario di svolgimento delle operazioni elettorali, in luogo ben visibile, nei rispettivi seggi.
6. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità:
 - a) ciascun elettore dispone di un solo voto;
 - b) per il collegio unico regionale il voto si esprime scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito spazio;
 - c) per i collegi provinciali il voto si esprime esclusivamente scrivendo nella scheda il nome e il cognome del candidato prescelto nell'apposito rigo a fianco della lista di appartenenza; la preferenza così espressa vale anche come voto di lista;
 - d) non sono ammesse altre indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore;
 - e) nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.
7. Ove nel Comune manchi il Presidente del Consiglio comunale, le funzioni ad esso attribuite dalla presente deliberazione sono esercitate dal Sindaco, salvo diversa previsione dello Statuto comunale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
8. Alle operazioni di cui al presente articolo partecipano tutti i comuni e le province che, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano retti da gestione commissariale ai sensi degli articoli 141 e 143 del d.lg. 267 del 2000, nonché dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).
9. Non sono elettori, né possono essere candidati o sottoscrivere le candidature provinciali o le liste di candidati di cui dall'articolo 1, comma 51, lettere b) e c), della l.r. 4 del 2011 i consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 59 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
10. Sulle modalità di svolgimento delle elezioni, per quanto non disciplinato direttamente dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 8

Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio

1. In ciascun Consiglio comunale e provinciale lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'esito delle votazioni, registrato in apposito verbale corrispondente al modello di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), è sottoscritto dai componenti del seggio e inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata e sottoscritta dai predetti soggetti, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta ne sono inserite altre due, di minori dimensioni, anch'esse sigillate e sottoscritte dai componenti del seggio, contenenti rispettivamente le schede utilizzate e quelle non utilizzate.
2. Il verbale deve dare menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, del numero degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, di quello dei voti validi, del numero di schede a disposizione del seggio, di quello delle schede bianche e nulle, e del numero delle schede sostituite ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).
3. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui al comma 1, procede alle seguenti operazioni:
 - a) determina la cifra individuale di ciascun candidato nell'ambito del collegio unico regionale di cui all'articolo 1, comma 53, della l.r. 4 del 2011;

- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale per la classe demografica di appartenenza dei comuni, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella rispettiva circoscrizione provinciale;
 - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, data dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione provinciale;
 - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali;
 - e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione provinciale per il numero dei seggi assegnati alla stessa. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
 - f) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista provinciale;
 - g) nell'eventualità che non sia stato possibile assegnare tutti i seggi per il mancato raggiungimento del quoziente elettorale, attribuisce i seggi residuati a quelle liste che, in ordine decrescente, abbiano conseguito i maggiori resti; a parità di questi ultimi, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; nel caso di ulteriore parità procede al sorteggio
4. Di tutte le operazioni condotte dall'Ufficio per le elezioni è redatto, in duplice copia, il processo verbale. Una copia, con tutti i documenti annessi, è inviata dal Presidente dell'Ufficio per le elezioni al Presidente della Giunta regionale, l'altra è depositata agli atti.

Art. 9

Proclamazione degli eletti e nomina dei componenti del CAL

1. L'Ufficio per le elezioni sulla scorta delle risultanze contenute nel processo verbale di cui al precedente articolo 8:
 - a) proclama eletto componente del CAL il candidato del collegio unico regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 61, della l.r. 4 del 2011;
 - b) proclama eletti i candidati delle liste elettorali provinciali che, per ciascuna classe demografica, hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero dei componenti elettivi. A parità di voti, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 61 della l.r. 4 del 2011;
 - c) nel caso in cui in una o più circoscrizioni elettorali non siano state presentate o ammesse liste o i candidati risultino inferiori al numero dei rappresentanti da eleggere, i seggi sono assegnati ai primi non eletti delle altre circoscrizioni della medesima classe demografica che abbiano riportato la più alta cifra individuale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti eletti del CAL.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede anche alla nomina dei componenti di diritto del CAL di cui all'articolo 1, comma 51, della l.r. n. 4 del 2011.
4. Copia del decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul BURC ed è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale che, con proprio decreto, convoca la seduta di insediamento.
5. Nella seduta di insediamento, fino all'elezione del Presidente del CAL, presiede l'assemblea il componente più anziano di età.
6. Fino all'adozione del regolamento interno di funzionamento e organizzazione del CAL si applica, in quanto compatibile, il regolamento interno del Consiglio regionale.

Art.10

Durata in carica e surroga dei componenti del CAL

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
2. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Se si tratta di componente elettivo di cui all'articolo 1, comma 51, lettere b) o c), della l.r. 4 del 2011, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Se si tratta di componente elettivo di cui all'articolo 1, comma 51, lettera a), della l.r. 4 del 2011, è indetta un'elezione suppletiva che si svolge secondo le medesime modalità definite nel presente regolamento.

Art. 11

Organismi del Sistema delle Autonomie Locali della Campania

1. Per garantire un raccordo permanente tra tutti gli enti locali regionali, anche non direttamente rappresentati in seno al CAL, i presidenti o loro delegati dell'Unione regionale delle province campane (UPI Campania), dell'Associazione regionale dei comuni della Campania (ANCI Campania), della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCENM Campania), della Lega delle Autonomie Locali della Campania, della federazione regionale dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE Campania), del comitato regionale dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM Campania) e dell'Associazione regionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI Campania) partecipano senza diritto di voto alle sedute del CAL. Le modalità di partecipazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 70, della l.r. n. 4 del 2011.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Allegato A (art. 2, comma 2)
Ripartizione dei seggi per classi demografiche dei comuni

PROVINCIA	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE AI 5.000 ABITANTI	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPEIORE AI 5.000 ABITANTI
AVELLINO	3	1
BENEVENTO	2	1
CASERTA	3	2
NAPOLI	3	7
SALERNO	6	1
Totali	17	12

Riferimenti normativi: “Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali”.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’art. 1.Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Articolo 1, commi da 50 a 74: “50. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.

51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

52. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, comma 3, dello Statuto, alla scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c) del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l'assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi nel rispetto dei principi statutari.

57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli eletti.

59. È proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei resti più alti.

61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di prevalenza:

- a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- b) la minore anzianità anagrafica.

62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da 53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.

63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 70.

64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.

66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento fornendone i locali e le risorse strumentali.

69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, dello Statuto, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-presidente.

70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio delle altre funzioni del CAL.

72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

74. Per l'attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'UPB del Consiglio regionale è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie Locali", con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio".

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 22: "Consiglio delle autonomie locali".

"1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.

2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.

3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania”.

Articolo 23: “Funzioni del Consiglio delle autonomie locali”.

- “1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
 - c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
 - d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.
7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.
8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.
9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale”.

Note all'art. 2.**Commi 1, 2 e 3.**

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 51, lettere a), b) e c) già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, commi 51, 52, 53 e 55 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'art. 4.**Commi 1 e 4.**

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata all'articolo 1.

Articolo 1, comma 51, lettere b) e c) già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 5.

Legge 21 marzo 1990, n. 53: “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”.

Articolo 14: “1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.

Note all'art. 7.**Comma 7.**

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Articolo 39: “Presidenza dei consigli comunali e provinciali”.

Comma 3: “3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria”.

Comma 8.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 7.

Articolo 141: “Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”.

“1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 143: “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”.

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo

giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

Articolo 85: “85. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60”.

Comma 9.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 51, lettere b) e c) già citato nella nota all'articolo 1.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 7.

Articolo 59: “Sospensione e decadenza di diritto”.

Comma 1: “1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale”.

Note all'art. 8.

Comma 3, lettera a).

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 53 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'art. 9.

Comma 1, lettere a), b) c) e comma 3.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 61 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 51 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'art. 10.

Comma 3.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 51, lettere a), b) e c) già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'art. 10.

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 70 già citato nella nota all'articolo 1.